



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

IL SINDACO

ORDINANZA N. 3 del 31-03-22

COPIA

N. 18 del Registro Generale

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI MISURE DI SICUREZZA URBANA E SAFETY - DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE PER I GIORNI 2 E 3 APRILE 2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "XXXII MOTORADUNO DELLE FRITTELLE"

VISTO il programma della manifestazione denominata “XXXII MOTORADUNO DELLE FRITTELLE”, organizzata dall'Associazione Moto Club Castel del Piano ed in programma per i giorni 2 e 3 Aprile 2022;

CONSIDERATO che in tale occasione si svolgeranno una serie di intrattenimenti che richiameranno, presumibilmente, una notevole presenza di partecipanti e di turisti, e che per tale ragione si ritiene opportuno prevedere l’adozione di ogni misura possibile a tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza urbana, anche legata al consumo e vendita di bevande alcoliche;

VALUTATO che l’abuso di bevande alcoliche durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l’incolumità pubblica; in particolare, l’abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l’incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere, in relazione alla manifestazione che si svolgerà in questo Comune, specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla propria competenza di “ safety” a tutela dei cittadini partecipanti alla manifestazione, nell’ottica della politica di “gestione integrata della piazza”;

CONSIDERATA la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e

di ordine pubblico sopra delineate, all'adozione di un provvedimento che preveda il divieto di utilizzo, vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattine all'interno della Piazza Garibaldi, sede dell'evento, e nelle vie limitrofe (Via Marconi, Via della Croce, Viale Vittorio Veneto, Piazza Madonna, Via dell'Opera), nonché negli Esercizi Pubblici e Commerciali ubicati in dette vie;

VISTO il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, con particolare riferimento all'art. 9;

VISTO l'art. 50, comma 7 bis, del Testo Unico Enti Locali (TUEL), il quale recita testualmente: *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.”*;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (TUEL);

ORDINA

che per le motivazioni illustrate in premessa, nei giorni 2 e 3 aprile 2022, in occasione della manifestazione denominata “XXXII MOTORADUNO DELLE FRITTELLE”, organizzata dall'Associazione Moto Club Castel del Piano, sia fatto divieto assoluto di vendita, somministrazione, utilizzo e consumo di alcolici, superalcolici ed altre bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine, sia nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico che negli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle adiacenze della manifestazione (Piazza Garibaldi, Via Marconi, Via della Croce, Viale Vittorio Veneto, Piazza Madonna, Via dell'Opera);

INFORMA

che l'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e regionale, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1, con la sanzione pecuniaria da € 500 ad € 5.000;

D I S P O N E

la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Castel del piano e la trasmissione del presente provvedimento alla Questura di Grosseto ed al Comando Stazione Carabinieri di Castel del Piano, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Castel del Piano per rendere noto tale provvedimento a tutta la cittadinanza;

A V V E R T E

che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo);
- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutte le forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza operanti sul territorio sono incaricate della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Il Sindaco
Bartalini Michele

